	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »ÁÇI Ì DE ÓÁ^|Á Æ DECF SAPI - PN/AIA/79

Preso d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1837 del 6 ottobre 2011, come modificata con il decreto n. 486 del 2 marzo 2012, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettere b) e c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), modifica dell'autorizzazione stessa e proroga termine prescrizione.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di

attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1837 del 6 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento, alle disposizioni del Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento dell'impianto relativo all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettere b) e c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO, ORAZIO E RENZO S.S. con sede legale nel Comune di Zero Branco (TV), via Milan, 53, presso l'installazione sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), località Torricella, 18;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 486 del 2 marzo 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1837/2011;

Considerato che con atto Repertorio n. 22902 e Raccolta n. 36135, Serie IT, redatto in data 29 dicembre 2018 dal notaio dott. Maurizio Bianconi la SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO, ORAZIO E RENZO S.S. ha variato la denominazione sociale in SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO E ORAZIO S.S.;

Vista la nota del 18 gennaio 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 21 gennaio 2019 con protocollo n. 2728, con la quale la Società Agricola Milani Di Milani Maurizio e Orazio S.S. ha inviato:

- 1) un nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
- 2) copia del contratto per la fornitura di biomasse datato 13 maggio 2014, avente una validità di cinque anni decorrenti dal primo conferimento e tacitamente rinnovabile per un pari periodo salvo disdetta, con il quale il Gestore si impegna a fornire a ditta terza gli effluenti di allevamento prodotti nella misura di 40 mc al giorno, per la produzione di energia elettrica da biomasse;

Vista la nota datata 27 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC l'1 marzo 2021, acquisita dal Servizio competente l'1 marzo 2021 con protocollo n. 11452, con la quale la Società Agricola Milani di Milani Maurizio e Orazio S.S., in riferimento al calendario per il riesame degli allevamenti intensivi soggetti ad autorizzazione integrata ambientale approvato con il decreto regionale n. 3279 del 18 agosto 2020 e all'adozione delle BAT Conclusion" di cui alla Decisione di esecuzione (UE) della Commissione europea n. 2017/302:

- 1) ha comunicato:

a) che è in fase di presentazione un'istanza di profonda e radicale ristrutturazione del centro aziendale consistente nella totale demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di nuovi corpi di fabbrica ad elevato contenuto tecnologico adottanti le BAT Conclusion, che saranno altresì previste anche per i nuovi sistemi di gestione aziendale;

b) che il progetto in argomento deriva da una CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI P.A.C. DI INIZIATIVA PRIVATA siglata con il Comune di San Vito al Tagliamento (PN) e che il relativo iter autorizzativo prevede la successiva procedura di un Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

2) ha chiesto la concessione di una proroga di 45 giorni del termine per la presentazione dell'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora il riesame stesso non possa essere valutato nell'ambito del procedimento di PAUR per la realizzazione del nuovo progetto che prevede l'adozione delle BAT Conclusion;

3) ha inviato la ricevuta di inoltro dell'istanza di ristrutturazione completa di allevamento suinicolo esistente in Zona E4, la planimetria generale del progetto, la tavola delle fasi di ristrutturazione e il rapporto ambientale;

Considerato che con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua il termine del 28 febbraio 2021 entro il quale la Società Agricola Milani di Milani Maurizio e Orazio S.S. doveva presentare, al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere:

1) alla presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1837 del 6 ottobre 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 486 del 2 marzo 2012, dalla Società Agricola Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo S.S. alla SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO E ORAZIO S.S.;

2) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1837/2011, come modificata con il decreto n. 486/2012, consistente nella sostituzione dell'Allegato "Piano di Utilizzazione Agronomica";

3) alla proroga **fino al 31 maggio 2021** per la presentazione dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, specificando che nel caso la Società Agricola Milani di Milani Maurizio e Orazio S.S. dovesse presentare, nei successivi 90 giorni alla scadenza del suddetto termine, istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), il riesame dell'AIA verrà valutato nel procedimento del PAUR;

DECRETA

1. Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1837 del 6 ottobre 2011, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 486 del 2 marzo 2012, dalla Società Agricola Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo S.S. alla SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO E ORAZIO S.S. avente sede legale nel Comune di Zero Branco (TV), via Milan, 53, identificata dal codice fiscale n. 02076350269.

2. E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1837/2011, come modificata con il decreto n. 486/2012.

3. E' concessa alla Società Agricola Milani di Milani Maurizio e Orazio S.S., la **proroga fino al 31 maggio 2021**, per la presentazione dell'istanza di riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1837/2011, come modificata con il decreto n. 486/2012, specificando che, nel caso la Società stessa dovesse presentare, nei successivi 90 giorni alla scadenza del suddetto termine, istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), il riesame dell'AIA verrà valutato in tale procedimento.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA" (PUA) al decreto n. 1837/2011, come sostituito dal decreto n. 486/2012, viene sostituito dall'Allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1837/2011 e n. 486/2012.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Milani di Milani Maurizio e Orazio S.S., al Comune di San Vito al Tagliamento, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) e al Ministero della Transizione Ecologica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

PIANO COMPLETO DI UTILIZZ. AGRON. Della Soc. Agr. MILANI di MILANI MAURIZIO E ORAZIO
- ZONE NON VULNERABILI -

Aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

Quadri di valutazione

scheletro % vol.			CSC meq/100g	Profondità utile radici					
				< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
				pH					
> 35			> 10	> 6.5	6.	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio X	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alt	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alt	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	- Nf	- An
MAIS	girasole	BNI ZO	15,0	170	210	20	20
MAIS	soia	"	16,0	170	210	20	20
MAIS	colza	"	10,0	170	210	20	20
MAIS	orzo	"	7,0	200	240	20	20
SORGO	orzo	"	21,0	170	210	20	20
COLZA	mais	"	10,0	140	180	20	20
GIRASOLE	mais	"	15,0	110	150	20	20
ORZO	mais	"	19,0	140	180	20	20
SOIA	sorgo	"	21,0	35	70	20	20
SOIA	mais	"	11,0	35	70	20	20
ORZO	soia	"	14,0	100	140	20	20
ERBAI	mais	"	8,0	80	120	20	20
VIGNETO	vigneto	"	2,0	100	130	20	10
PIOPPO	erbai	"	8,0	100	140	20	20
PIOPPO	orzo	"	4,0	100	140	20	20
PIOPPO	pioppo	"	85,0	110	140	20	10
PRATO	prato	"	3,00	90	120	20	10
Totali			269,0				

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
 (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

Nf = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente e da mineralizzazione della S. O.

An = Apporti naturali

Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie	Den.	Fabbisogno effettivo	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha					Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)	
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto			Kg Azoto utilizzato (1)
MAIS	15		170	LIQ. SU.	10	2,12	AUT.PRIM	21	60	13	157	2359
MAIS	16		170	"	10	2,12	"	21	60	13	157	2516
MAIS	10		170	"	10	2,12	"	21	60	13	157	1573
MAIS	7		200	"	10	2,12	"	21	60	13	187	1311
SORGO	21		160	"	10	2,12	"	21	60	13	147	3093
COLZA	10		110	"	10	2,12	"	21	60	13	97	972,8
GIRASOLE	15		140	"	10	2,12	"	21	60	13	127	1909
SOIA	21		35	"	0	2,12	PRIMAV.	0	60	0	35	735
SOIA	11		35	"	0	2,12	"	0	60	0	35	385
ORZO	19		140	"	10	2,12	AUTUN	21	60	13	127	2418
ORZO	14	BNI	100	"	10	2,12	"	21	60	13	87	1222
ERBAI	8	ZO	80	"	10	2,12	PRIMAV.	21	60	13	67	538,2
VIGNETO	2		100	"	42	2,12	"	89	60	53	47	93,15
PIOPPO	8		100	"	42	2,12	"	89	60	53	47	372,6
PIOPPO	4		100	"	42	2,12	"	89	60	53	47	186,3
PIOPPO	85		110	"	42	2,12	ESTATE	89	60	53	57	4809
PRATO	3		90	"	10	2,12	"	21	60	13	77	231,8
Totali	269		31770		5538			11741		7044	24726	24726

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di kg 24726

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
5532		0


RIEPILOGO PUA

ZONE NON VULNERABILI

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg		
MAIS	21	10	60	13	161	7760
COLZA	21	10	60	13	97	973
GIRASOLE	21	10	60	13	127	1909
SORGO	21	10	60	13	147	3093
ORZO	21	10	60	13	110	3640
PIOPPI	89	42	60	53	55	5370
PRATO	21	10	60	13	77	232
VIGNETO	89	42	60	53	47	94
Totali						

data 16/06/2020

firma del Tecnico



fonti:
CRPA
ERSA
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECNICI
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA
Sede legale: Via 29 Ottobre, 5/B
33033 CODROIPO (UD)
Tel. 0432-824211 Fax 0432-824299
Cod. Fis. e P. IVA 00167190305



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

CENTRO MARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO

AGENZIA/UFFICIO

ZERO BRANCO

PROV.

TV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4. DATI DEL PAGATORE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SOC. AGR. MILANI DI MILANI MAURIZIO E	NOME ORAZIO S.S.	DATA DI NASCITA
SESSO M o F <input type="checkbox"/>	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
		CODICE FISCALE 0,2,0,7,6,3,5,0,2,6,9

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F <input type="checkbox"/>	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
		CODICE FISCALE

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T I 6 codice sub. codice (*)		P A	Anno ____	Numero ____
--	--	------------	--------------	----------------

11. CODICE TRIBUTO 4 5 6 T	12. DESCRIZIONE (*) IMPOSTA DI BOLLO	13. IMPORTO 16	14. COD. DESTINATARIO
		16,00	

CENTRO MARCA BANCA
credito cooperativo treviso e venezia

2 **22 APR. 2021**
Filiale **MARTELLAGO**

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO **16,00**


EURO (lettere) **sedici/00**

DATA				CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
				AZIENDA	CAB/SPORTELLI
giorno	mese	anno			
22	04	2021			

Signature

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario	
n. 00000000763	08749 / 36160
firma <i>Signature</i>	cod. ABI CAB

MOD. F. 23 - 2002 - EURO

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 486

STINQ - PN/AIA/79

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1837 del 6 ottobre 2011.

SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO, ORAZIO E RENZO S.S.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1837 del 6 ottobre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO, ORAZIO E RENZO S.S con sede legale in Comune di Zero Branco (TV), via Milan, 53, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettere b) e c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg e impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe, sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), località Torricella, 18;

Atteso che con nota raccomandata del 20 gennaio 2012, pervenuta il 27 gennaio 2012, la Società Agricola Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo S.S. ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) datato 9 giugno 2011;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1837 del 6 ottobre 2011, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto stesso;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1837 del 6 ottobre 2011, viene sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

Art. 2 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1837/2011.

Trieste, **2 MAR. 2012**


DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pierpaolo Gubertini

**PIANO DI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO COMPL. DI UTILIZZ. AGRON. Della Soc. Agr. MILANI di S. VITO al TAGL.to (PN)
- ZONE NON VULNERABILI -

Aree omogenee:

Denominazione:

Alta pianura irrigua (AI)
 Alta pianura non irrigua (ANI)
 Bassa pianura irrigua (BI)
 Bassa pianura non irrigua (BNI)

Tip 1: terreni franchi ad elevata produttività
 Tip 2: terreni franco-argillosi o limosi a media produttività
 Tip 3: terreni limosi a produttività limitata rispetto Tip 1 e Tip 2

Aree Omogenee

Descrizione	Den.	SAU	parametri chimico-fisici primo orizzonte (prof. 1-35 cm)										
			tessitura			% scheletro	pH	CaCO ₃		S.O.	N	C org.	CSC
			% sabbia	% limo	% argilla			totale	attivo				
MEDIO IMPASTO	TIPO 1	164,6	50	32	18	0	6,9	<10	<1	<1	<1	<1	20
FRANCO - ARGILLOSO	TIPO 2	114,2	41	37	22	0	7,1	<10	<1	<2	<1	<1	25
LIMO - ARGILLOSO	TIPO 3	388,3	40	35	25	0	7,4	<10	<1	<4	<1	<1	30

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno X	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio X	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N_{nex}			
				$N_{nex} =$	N_a	- Nf	- An
MAIS	MAIS	BI 1	92,9	260	320	40	20
MAIS	CEREALI	BI 1	16	250	310	40	20
MAIS	SOIA	BI 1	12	220	280	40	20
ORZO	MAIS	BI 1	12	120	180	40	20
FRUMENTO	MAIS	BI 1	4	150	210	40	20
SOIA	MAIS	BI 1	12	35	70	40	20
MAIS	MAIS	BNI 2	62,2	220	270	30	20
MAIS	SOIA	BNI 2	21	180	230	30	50
MAIS	ORZO	BNI 2	5	210	260	30	50
ORZO	MAIS	BNI 2	5	130	180	30	20
SOIA	MAIS	BNI 2	21	35	70	30	20
MAIS	MAIS	BNI 3	22	210	260	30	20
MAIS	SOIA	BNI 3	25	130	220	30	20
MAIS	FRUMENTO	BNI 3	7	200	250	30	20
SOIA	MAIS	BN 3	25	35	70	30	20
FRUMENTO	MAIS	BNI 3	7,0	160	210	30	20
PIOPPETO	PIOPPETO	BNI 3	302,3	110	140	10	20
VIGNETO	VIGNETO	BNI 1	15,7	70	100	10	20
Totali	667,1						

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale
(in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

Nf = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

An = Apporti naturali: pari a kg 20 di N atmosferico e kg 30-40 di N da mineraliz. della S.O.
a seguito delle lavorazioni

Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie	Den.	Fabbisogno effettivo	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	92,9	BI 1	260	LIQ. S.	30	2,2	PRIM	66	60	40	220	20438
MAIS	16	BI 1	250	"	30	"	"	66	60	40	210	3360
MAIS	12	BI 1	220	"	30	"	"	66	60	40	180	2160
ORZO	12	BI 1	120	"	60	"	AUT	132	60	79	41	492
FRUMENTO	4	BI 1	150	"	60	"	AUT	132	60	79	71	284
SOJA	12	BI 1	35	"							35	420
MAIS	62,2	BNI 2	220	"	30	"	PRIM	66	60	40	180	11196
MAIS	21	BNI 2	180	"	30	"	"	66	60	40	140	2940
MAIS	5	BNI 2	210	"	30	"	"	66	60	40	170	850
ORZO	5	BNI 2	135	"	60	"	AUT	132	60	79	56	280
SOJA	21	BNI 2	35	"							35	735
MAIS	22	BNI 3	210	"	30	"	PRIM	66	60	40	170	3740
MAIS	25	BNI 3	130	"	30	"	"	66	60	40	90	2250
MAIS	7	BNI 3	200	"	30	"	"	66	60	40	160	1120
SOJA	25	BNI 3	35	"							35	735
FRUMENTO	7	BNI 3	160	"	60	"	AUT	132	60	79	81	567
PIOPPETO	302,3	BNI 3	110	"	50	"	ESTATE	110	60	66	44	13301
VIGNETO	15,7	BNI 1	70	"							70	1099
Totali	667,1			Totali								67066

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di **kg 67066**

Produzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)


Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
24321		0

ZONE NON VULNERABILI

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
MAIS	66	30	60	40	182	222
ORZO	132	60	60	79	45	124
FRUMENTO	132	60	60	79	77	156
SOIA					35	35
PIOPPETO	110	50	60	66	44	140
VIGNETO					70	70
Totali						

data 09/06/2011

firma del Tecnico



fonti:
 CRPA LIQUAMI ZOOTECCNICI
 ERSA SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
 DGR 536 TABELLE E ALLEGATI



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1837

STINQ - PN/AIA/79

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettere b) e c), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg e impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe).

SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO, ORAZIO E RENZO S.S.

IL DIRETTORE

Visto il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione,

adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto l'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;

Visto il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

Visto il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

Vista l'autorizzazione del Comune di San Vito al Tagliamento n. 3186 del 31 gennaio 2002, con la quale il sig. Bottos Giovanni Francesco, residente a San Vito al Tagliamento in via Altan n. 24, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Universal Mangimi S.p.a., proprietaria dell'allevamento suinicolo, sito in località Torricella, è stato autorizzato, per quattro anni, con tacito rinnovo in assenza di modifiche allo scarico, a scaricare sul corso d'acqua superficiale, denominato Roggia Ristocchia, le acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento adibito ad abitazione del custode-spogliatoio e dai servizi siti all'interno dell'azienda;

Atteso che con atto repertorio n. 82789 e raccolta n. 17194, sottoscritto in data 6 ottobre 2003 e redatto dal notaio dott. Maurizio Bianconi, la Società Suffolk Agricola S.p.a. (già denominata UNIVERSAL MANGIMI S.p.A.) con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Rosch, 5, ha ceduto e venduto alla Società Agricola Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo S.S con sede legale in Comune Zero Branco (TV), via

Milan, 53, il ramo d'azienda relativo all'allevamento di suini denominato "Allevamento Torricella" sito in Comune di San Vito al Tagliamento, via Bannia, località Torricella;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 20 maggio 2009, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO, ORAZIO E RENZO S.S con sede legale in Comune Zero Branco (TV), via Milan, 53, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg e di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe, di cui al punto 6.6, lettere b) e c), dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006), sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), località Torricella, 18;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 22 maggio 2009, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

Vista la nota prot. n. ALP.10-17217-PN/AIA/79 del 24 giugno 2009, con la quale il Servizio competente ha segnalato alla Procura della Repubblica di Pordenone che la Società ha presentato, oltre i termini previsti, la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che la Società ha fatto pervenire in data 8 settembre 2009, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10-34101-PN/AIA/79 del 9 novembre 2009, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. ALP.10-34115-PN/AIA/79 del 9 novembre 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed all'Autorità d'Ambito territoriale ottimale Interregionale "Lemene", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Vista la nota prot. ALP.10-18319- PN/AIA/79 del 22 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota del 7 aprile 2010, con la quale la Società ha trasmesso quanto richiesto con la citata nota regionale del 22 marzo 2010;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 4352/2010/TS/GRI/107 del 18 maggio 2010, con la quale ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomenteo;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. ALP.10-40588-PN/AIA/79 del 28 giugno 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, sotto forma di bozza, al Comune di San Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

Preso atto della nota Prot. 2010. 0062018 del 2 agosto 2010, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

- Non è chiaro se l'azienda intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Si chiede a tal proposito come gestisce i rifiuti prodotti. Se l'azienda intenderà avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe;

Vista la nota prot. ALP.10-52140-PN/AIA/79 del 30 agosto 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di fornire della documentazione integrativa;

Preso atto della nota prot. n. 58753/ISP. del 6 settembre 2010, con la quale l'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" ha ritenuto di segnalare quanto segue:

- Dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (ove queste non contrastino con l'impianto di produzione di energia elettrico fotovoltaico) (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili;
- Dovrà essere inserita nell'allegato B della bozza di decreto la prescrizione di installare e mantenere in efficienza dei contatori idrici per la registrazione dei consumi almeno mensili (vedi MTD punto 1.1 del D.M. 29/1/2007)
- Vista la presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) si consiglia di attuare un programma di controllo e manutenzione (previsto per altro dal D.M. 6/9/1994

punto 4 dell'allegato) al fine di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto;

Vista la nota del 15 settembre 2010, con la quale la Società Agricola Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo S.S ha trasmesso le integrazioni documentali di cui alla nota regionale del 30 agosto 2010;

Vista la nota Prot. n. ALP.10-57873-PN/AIA/79 del 29 settembre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone ed all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", le integrazioni trasmesse dalla Società con la citata nota del 15 settembre 2010;

Preso atto che non è pervenuta, da parte del Comune di San Vito al Tagliamento e di ARPA FVG, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Considerato che l'autorizzazione settoriale agli scarichi idrici del Comune di San Vito al Tagliamento n. 3186 del 31 gennaio 2002, pur se intestata alla Società UNIVERSAL MANGIMI S.p.A., viene comunque sostituita con la presente autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società Agricola Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo S.S;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettere b) e c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg e impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe, sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), località Torricella, 18, da parte della SOCIETÀ AGRICOLA MILANI DI MILANI MAURIZIO, ORAZIO E RENZO S.S con sede legale in Comune di Zero Branco (TV), via Milan, 53.

Art. 2 - La presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione del Comune di San Vito al Tagliamento n. 3186 del 31 gennaio 2002.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e

delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.




Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **6 OTT. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



masma- ambd2

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.



1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione ¹	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	applicata	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	applicata	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	non applicata	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	applicata	
1.2 riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropultrici	applicata	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	non applicata	
Manutenzione continua della rete idrica	applicata	
Utilizzazione di sistemi antispreco	applicata	
1.3 riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	applicata	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	applicata	
Controllo e calibrazione dei sensori termici	applicata	
Ricircolazione dell'aria calda	non applicata	
Adeguate coibentazione dei tunnel	non pertinente	
Manutenzione continua dell'impianto	applicata	
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	non pertinente	
1.4 buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nell'acqua e nell'aria	applicata	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	non applicata	
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente (nelle ZVN c'è anche il limite di 30 m dall'arenile)	applicata	
2 tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	applicata	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	non applicata	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	non applicata	
Integrazione della dieta con altri additivi	applicata	già addittivati nel mangime acquistato

1 APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 mtd per la riduzione di nh3 dai ricoveri suinicoli		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	non applicata	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	applicata	applicata sia per scrofe gestazione che ingrasso. per le scrofe è MTD,
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	non applicata	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	non applicata	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	non applicata	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	non applicata	
<i>TIPOLOGIA AGGIUNTA: Pavimento pieno interno corsia esterna di defecazione fessurata</i>	<i>applicata</i>	<i>Tipologia non presente in elenco, Tipologia presente nell'ingrasso.</i>
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	non applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	non applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	non applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	non applicata	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente se presente in sala parto esistente	non applicata	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	non applicata	
<i>TIPOLOGIA AGGIUNTA: Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante di stoccaggio delle deiezioni</i>	<i>applicata</i>	<i>Tipologia non presente in elenco. Non è MTD</i>

3.3 suini in post-svezzamento		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	non applicata	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	non applicata	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	non applicata	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	non applicata	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	non applicata	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	non applicata	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	non applicata	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	non applicata	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	non applicata	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	non applicata	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	non applicata	
TIPOLOGIA AGGIUNTA: Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) e sottostante fossa di raccolta delle deiezioni	applicata	Tipologia non presente in elenco, non è MTD
5 trattamenti aziendali degli effluenti		
Separazione meccanica del liquame suino	non applicata	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	non applicata	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	non applicata	
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	non applicata	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	non applicata	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	non applicata	
6 riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	Non pertinente	Non vengono prodotti effluenti palabili
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	Non pertinente	Non vengono prodotti effluenti palabili

6.1 riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	applicata	
Basamenti e pareti impermeabilizzate	applicata	
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	applicata	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	non applicata	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	applicata	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	non applicata	
7 riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	Non pertinente	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	Non pertinente	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	Non pertinente	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	applicata	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	applicata	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	non applicata	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	Non pertinente	



ALLEGATO B



Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- deve essere rispettato il Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999
- deve essere rispettato il D.M. 7 aprile 2006;
- deve essere rispettato il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- deve essere rispettato il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- devono essere rispettate le norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

Il gestore dell'impianto deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- le acque reflue autorizzate sono esclusivamente quelle prodotte dai servizi igienici, previo trattamento in idonea vasca imhoff e dei lavabi pretrattate in pozzetti condensa grassi;
- la Società deve mantenere in buono stato di conservazione e funzionamento la propria rete fognaria, i pozzetti di ispezione e i bacini di pretrattamento;
- lo scarico deve rispettare i valori limite previsti dalla Tabella 4, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- è fatto divieto di scaricare direttamente o indirettamente, acque di rifiuto contenenti sostanze capaci di produrre gas tossici o acque tossiche, sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni, oli, grassi, materie viscosi, agenti chimici etc.;
- dovrà essere autorizzata ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
- deve essere eseguita costantemente la pulizia delle aree esterne circostanti l'allevamento e il fossato;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres.;
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm;
- qualora la Società intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. le operazioni di deposito dovranno essere condotte da subito nel rispetto della normativa vigente. A tal riguardo non sono possibili deroghe.

Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola;
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
 - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende
 - 2) coperture galleggianti, come paglia triturata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame;
- dovrà impiantare e mantenere idonee alberature perimetrali, per il miglioramento del microclima interno e conseguenti minori consumi energetici per il raffrescamento estivo (ove queste non contrastino con

l'impianto di produzione di energia elettrico fotovoltaico) (vedi MTD punto 1.3 del D.M. 29/1/2007) e per impedire al vento la veicolazione degli odori verso bersagli sensibili; 02/2007);

- dovrà installare e mantenere in efficienza dei contatori idrici per la registrazione dei consumi almento mensili;
- dovrà attuare un programma di controllo e manutenzione (previsto per altro dal D.M. 6/9/1994 punto 4 dell'allegato) al fine di mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio e verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b e c), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo
- eventuali apporti migliorativi;

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Società Agricola Milani di Milani Maurizio, Orazio e Renzo S.S.	MILANI MAURIZIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite Società specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Società di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007



Aree Omogenee

Descrizione	Den.	SAU	parametri chimico-fisici primo orizzonte (prof. 1-35 cm)														
			tessitura			% scheletro	pH	CaCO ₃		S.O.	N	C org.	CSC	P	K	Na	
			% sabbia	% limo	% argilla			totale	attivo								totale
SCIOLTO	A	49,7	50	30	20	0	6,9	<10	<1	<1	<1	<1	<1	20			
MEDIO IMPASTO	B	372,7	30	51	19	0	7,1	<10	<1	<2	<1	<1	25				
ARGILLOSO	C	452	24	43	33	0	7,4	<10	<1	<4	<1	<1	30				

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		≥ 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90)	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Terreno tipo "A"

Coltura	Superficie	Fabbisogno	Fabbisogno Reale N_{nex}						A_u	Produzione P_p
			N_{nex}	N_a	$-N_p$	$-N_m$	$-N_r$	$-N_s$		
MAIS	25		241	286	25	30	-40	30	22	13
FRUMENTO	16,7		98	150	25	15	-10	22	25	6
PRATO	8		160	320	33	50	50	27	16	20
Totali	49,7	0								

Terreno tipo "B"

Coltura	Superficie	Fabbisogno	Fabbisogno Reale N_{nex}						A_u	P_p
			$N_{nex} =$	N_a	$-N_p$	$-N_m$	$-N_r$	$-N_s$		
MAIS	115		236	264	23	15	-40	30	22	12
FRUMENTO	61		100	150	23	15	-10	22	25	6
PRATO	0,7		195	320	33	15	50	27	16	20
ORZO	35		76	126	23	15	-10	22	21	6
PIOPPETO	44	150	135	150	23	15	-40	27		
SOJA	42		32	80	23	15	-20	30	20	4
VIGNETO	75	110	72	110	23	15	-30	30		
Totali	372,7									

Terreno di tipo "C"

Coltura	Superficie	Fabbisogno	Fabbisogno Reale N_{nex}						A_u	P_p
			$N_{nex} =$	N_a	$-N_p$	$-N_m$	$-N_r$	$-N_s$		
MAIS	131		221	242	21	10	-40	30	22	11
FRUMENTO	36		82	125	21	10	-10	22	25	5
ORZO	32		62	105	21	10	-10	22	21	5
PIOPPETO	216	150	132	150	21	10	-40	27		
SOJA	37		39	80	21	10	-20	30	20	4
Totali	452	150								

dove:

N_{nex} = azoto da apportare con la concimazione

N_a = azoto assorbito dalla coltura, corrisponde ai fabbisogni colturali

N_p = azoto pronto, azoto che è immediatamente disponibile nel terreno al momento della semina della coltura

N_m = azoto minaralizzato durante il ciclo colturale a partire dalla sostanza organica presente nel terreno

N_r = azoto da residui, in funzione della coltura presente in precessione

N_s = azoto supplementare, dovuto ad apporti regolari di ammendanti organici

$$N_a = H_p \times A_u$$

dove: N_a = azoto assorbito, kg/ha

P_p = produzione probabile, t/ha

A_u = asportazioni azotate unitarie, kg/t

Aree Omogenee

Descrizione	Den.	SAU	parametri chimico-fisici primo orizzonte (prof. 1-35 cm)														
			tessitura			% scheletro	pH	CaCO ₃		S.O.	N	C org.	CSC	P	K	Na	
			% sabbia	% limo	% argilla			totale	attivo								meq/100g
SCIOLTO	A	49,7	50	30	20	0	6,9	<10	<1	<1	<1	<1	<1	20			
MEDIO IMPASTO	B	372,7	30	51	19	0	7,1	<10	<1	<2	<1	<1	25				
ARGILLOSO	C	452	24	43	33	0	7,4	<10	<1	<4	<1	<1	30				

Quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90)	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa